



Accordo

per l'adeguamento della documentazione archeologica a fini di tutela e miglior fruizione delle aree archeologiche in Grecia in concessione di scavo alla Scuola Archeologica Italiana di Atene

Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

Istituto Centrale per l'Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, C.F. 97912470586, di seguito indicato come ICA, rappresentato dal proprio Direttore *pro tempore* Dott. Elena Calandra, domiciliato per la carica in Roma, Via di San Michele 22;

e

la Scuola Archeologica Italiana di Atene, C.F. 80186250587, di seguito indicata come SAIA, rappresentata dal proprio Direttore *pro tempore* Prof. Emanuele Papi, domiciliato per la carica in Atene, Odós Parthenónos 14-16, GR 11742;

Premesso che

l'ICA, ai sensi dei D.M. n. 245 del 13 maggio 2016 (*Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia*) e n. 169 del 7 aprile 2017 (*Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia*) ha il compito istituzionale di definire e predisporre l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;

ai sensi del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, art. 33, c. 2, lett. b), l'ICA è “ufficio dotato di autonomia speciale”, e in quanto tale, ai sensi dell'art. 33, c. 1, ha “autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, c. 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106”;

la SAIA, istituita con R.D. del 9 maggio 1909, n. 373, ai sensi della L. n. 118 del 16 marzo 1987 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione (attuale Ministero dell'Università e della Ricerca) e del Ministero dei Beni Culturali e AMBIENTALI (attuale Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) e ha il compito di condurre ricerche e scavi archeologici in Grecia, promuovere l'alta cultura archeologica della Nazione, costituire il mezzo per favorire e consolidare i rapporti scientifici tra le due Nazioni che hanno comuni i vincoli delle tradizioni della civiltà classica;

Considerato che

l'ICA, ai sensi del citato D.M. n. 169 del 7 aprile 2017, formula *standard* di qualità per l'editoria archeologica, promuove a livello internazionale il ruolo dell'archeologia italiana e, in particolare, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con la SAIA;

l'ICA, inoltre, fornisce, nell'ambito di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, consulenza e supporto per materie attribuite a Paesi terzi;

la SAIA è stata investita dalle Autorità Elleniche (L. 3028 del 28 giugno 2002, artt. 36-39) della responsabilità scientifica e della direzione delle ricerche in concessione e *synergasia* (collaborazione), della manutenzione ordinaria dei siti, dei restauri delle strutture e della pubblicazione dei risultati;

i siti in concessione e in *synergasia* alla SAIA sono al 2020: Gortina, Mitropolis, Festòs (Chalara, Haghia Fotini), Haghia Triada, Priniàs, Kannià a Creta; Chloi, Poliochini, Efestia a Lemno; Skotoussa in Tessaglia; Epidauro in Argolide e Megara in Attica;

la SAIA intende adeguare la documentazione archeologica relativa alle ricerche in corso per realizzare un ampio programma a fini di tutela dei siti sotto la sua responsabilità secondo gli standard perseguiti dal MIBACT e in accordo con le Autorità Elleniche;

l'ICA e la SAIA hanno stipulato, in data 6 novembre 2017, un accordo avente lo stesso oggetto, Repertorio ICA n. 3 del 15 novembre 2017;

detto accordo ha portato a risultati soddisfacenti da ambo le parti, e necessita del prosieguo per il prossimo triennio;

Visti

il D.M. n. 169 del 7 aprile 2017, art. 1, c. 2, lettere a), e, j, k;

la L. n. 118 del 16 marzo 1987, art. 5, c. b);

si conviene quanto segue:

l'ICA mette a disposizione della SAIA le proprie competenze nell'ambito della ricognizione della documentazione archeologica, al fine di adeguare e standardizzare la documentazione, applicando il principio di multi-disciplinarietà nell'ambito della ricerca archeologica; tale documentazione sarà funzionale all'elaborazione di un programma di tutela e miglior fruizione dei siti in Grecia, così come richiesto da parte delle Autorità Elleniche, che la SAIA realizzerà con il supporto dell'ICA, seguendo il principio della ricerca quale presupposto alle azioni di tutela delle aree archeologiche e costituendo un esperimento pilota e un caso studio con ricadute anche per l'archeologia sul suolo italiano;

la SAIA e l'ICA potranno collaborare nell'elaborazione di progetti comuni finalizzati all'acquisizione di finanziamenti nazionali e internazionali (bandi europei e altro) per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Accordo e potranno avvalersi di ulteriori collaborazioni nell'ambito dei due Ministeri vigilanti o di altri soggetti, se approvate da entrambe le Parti;

la SAIA e l'ICA potranno collaborare nell'organizzare iniziative congiunte quali occasioni di studio e di disseminazione, attivandosi di comune accordo per reperire risorse a tale fine;

la SAIA mette a disposizione dell'ICA le proprie strutture per l'ospitalità in Grecia e, nelle more dell'assegnazione di specifici finanziamenti all'ICA o in caso di assenza di essi, si fa carico delle spese di viaggio;

l'Accordo avrà durata triennale e potrà essere annullato prima della scadenza per inadempimenti da ciascuna delle due parti;

per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ICA

Il Direttore, Dott. Elena Calandra

Per la SAIA

Il Direttore, Prof. Emanuele Papi

Roma, 9 dicembre 2020